



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661388

per: protocollo@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Fax 0941 669114

Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 1 premessa

Il presente Capitolato d' oneri, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina e descrive l'appalto del servizio di rinnovo polizze assicurative RCA + conducenti dell'autoparco comunale per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2023;

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:
2. Per Amministrazione, il Comune di San Piero Patti quale stazione appaltante che procede all' aggiudicazione dei servizi oggetto del presente capitolato;
3. Per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione ed un operatore economico, avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del seguente capitolato;
4. Per appaltatore o impresa aggiudicataria o aggiudicatario, l'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;
5. Per contratto, previsto nelle forme di al D.Lgs 50/2016, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'amministrazione e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
6. Per il "Codice", il D L.gs. n. 50/2016 es.m.i.;

Art.3 Oggetto dell'appalto

7. L'appalto ha per oggetto il "Servizio di rinnovo polizze assicurative RCA e conducenti dell'autoparco comunale per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2023", per un importo a base d'asta di € 11.500,00 comprensivo di oneri e tasse.
8. La gara è finalizzata alla stipula dei contratti relativi alla copertura assicurativa dell'intero parco automezzi dell'Ente, compreso rischi diversi ed infortuni dei relativi conducenti, attinenti ai seguenti veicoli di proprietà comunale:

N.	Automezzo	Targa	Anno immatricolazione	Cilindrata	Scadenza polizza
1	AUTOBUS	CT 940 ML	29.04.2005	2800	30/06/2022
2	AUTOBUS	CW 015TH	27.05.2005	2800	30/06/2022
3	AUTOBUS	CT 914 ML	20.04.2005	2800	30/06/2022
4	AUTOVEIC. SPEC.	ME 394965	13.06.1985	5499	30/06/2022
5	AUTOVETTURA	CS 782 CA	16.12.2004	1910	30/06/2022
6	AUTOVETTURA	CZ 832 XJ	23.03.2006	1108	30/06/2022
7	AUTOVETTURA	CN 409 JZ	17.12.2004	1490	30/06/2022
8	AUTOCARRO	CN 142 MB	31.12.2004	1242	30/06/2022
9	AUTOCARRO	DD 917 SG	07.03.2007	1296	30/06/2022
10	MOTOCARRO	AB 12766	17.01.1997	218	30/06/2022
11	AUTOVETTURA	BE 180 ZH	28.09.1999	899	30/06/2022
12	AUTOVETTURA	BE 181 ZH	28.09.1999	899	30/06/2022
13	AUTOVEIC. SPEC.	CN 874 MB	31.05.2005	1368	30/06/2022
14	AUTOVETTURA	ME 523355	20.03.1990	999	30/06/2022
15	MACC. OP. SEMOV.	AA D 147	30.03.1999		30/06/2022
1					

Articolo 4. Durata e valore dell'Appalto.

9. Il servizio oggetto del presente appalto sarà affidato all'impresa aggiudicataria con decorrenze uniformi secondo le scadenze delle polizze già in essere riportate nello schema di cui sopra e scadenti **alle ore 24.00 del 30/06/2023.**
10. Alle suddette scadenze le polizze si intenderanno cessate a tutti gli effetti senza l'obbligo di disdetta da parte del Contraente.
11. Il valore complessivo del servizio è stimato dall'Amministrazione in **€ 11.500,00 comprensivo di oneri e tasse;**

Articolo 5. Garanzia RCA

1. La garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, derivante dalla circolazione dei veicoli RCA, deve essere prestata con la formula BONUS/MALUS per quanto riguarda le autovetture e autoveicoli fino a 60 q.li di peso complessivo (di cui dovrà essere garantita la classe di merito precedentemente maturata alla data dell'ultima scadenza annuale) e nella formula TARIFFA FISSA per quanto riguarda tutti gli altri veicoli. Non sono comunque ammesse franchigie e/o scoperto di qualsiasi tipo.

2. Il massimale di garanzia non potrà essere inferiore a quello attualmente vigente per ogni veicolo, adeguabile automaticamente nei casi in cui la normativa dovesse prevedere un importo minimo maggiore.

Articolo 6. Garanzie Complementari

1. La Compagnia rinuncia espressivamente al diritto di rivalsa nei seguenti casi in assenza comunque di provata colpa grave o dolo dell'assicurato:
 - Veicolo guidato da persona non abilitata;
 - Danni subiti da terzi trasportati quando il trasporto avviene in modo irregolare;
 - Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - Veicolo non in regola con la prescritta revisione o insufficiente manutenzione;
2. Inoltre si intenderanno operative le seguenti garanzie accessorie:
 - Responsabilità dell'istruttore, anche occasionale, di scuola guida;
 - Responsabilità di chi effettua operazioni di carico e scarico a mano;
 - Responsabilità personale dei trasportati;
 - Risarcimento dei danni alla tappezzeria e ai vestiti in caso di soccorso infortunati;
 - Risarcimento dei danni a terzi nelle operazioni di salita e discesa di persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi;
 - Danni cagionati a terzi durante le operazioni di carico e scarico con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati per i veicoli interessati;
 - Garanzia cristalli.

Articolo 7. Incendio, Furto e Rapina

1. La Garanzia non è prevista dal regolamento d'uso e gestione dei veicoli di questo Ente, pertanto non interessa i veicoli che attualmente costituiscono il parco comunale allo stato attuale. Potrà comunque essere richiesta, all'impresa aggiudicataria, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, specialmente per i nuovi acquisti, nell'intento di una maggiore salvaguardia del patrimonio comunale.
In tale caso, questo Ente, pur obbligandosi a interpellare l'impresa aggiudicataria, avrà la facoltà di chiedere altre offerte ad altrettanti imprese e avvalersi dell'offerta più vantaggiosa.

Articolo 8. Infortunio conducente

Per ogni veicolo dovrà essere garantito il conducente, da eventuali rischi derivanti da infortunio, per i seguenti massimali cioè quelli previsti dalla legge.

Articolo 9. Dichiarazioni inesatte del contraente

1. L'impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

2. L'Omissione delle dichiarazioni, da parte del contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni dell'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Le dichiarazioni inesatte o le omissioni fatte dal dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 C. C.

Articolo 10. Pagamento del premio

1. Il pagamento dei premi sarà effettuato con mandato, dopo la presentazione delle polizze e attestazione di regolare fornitura del servizio da parte degli uffici competenti dell'Ente.
2. Dovrà essere indicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il conto corrente bancario/postale dedicato, nonché i soggetti delegati ad operare sullo stesso.
3. Il/i legale/i rappresentante/i si assume altresì l'obbligo, ai sensi del comma 8 del sopra citato articolo di legge, di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena nullità assoluta del contratto.

Articolo 11. Nuovi veicoli

1. L'impresa si impegna, ad estendere le polizze alle medesime condizioni d'offerta e su semplice richiesta del Comune, nei riguardi di quei nuovi automezzi e di quei rischi che in prosieguo di tempo il Comune dovesse acquisire alla sua gestione.

Articolo 12. Tariffe e condizioni

1. L'offerta dovrà indicare dettagliatamente la percentuale di sconto che si intende applicare sull'importo totale a tariffa delle polizze.
2. Detta tariffa, nonché lo sconto proposto, dovrà restare invariato per tutta la durata dell'affidamento del servizio.
3. È fatto salvo comunque l'adeguamento delle tariffe secondo le regole evolutive Bonus/Malus o l'applicazione di eventuale Pejus con facoltà di riscattare eventuali sinistri pagati con relativa rinuncia al Malus o Pejus.

Articolo 13. Cauzioni

1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 103 del Codice degli appalti.

Articolo 14. Rinvio alle norme di legge e foro competente

1. Il contenuto del presente capitolato si intenderà parte integrante e/o prevalente sulle condizioni generali e/o particolari di ciascuna delle polizze che saranno stipulate da questo

Ente con l'impresa aggiudicataria, anche se dovessero risultare in parte o totalmente contrastanti.

2. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente.
3. Foro competente, è esclusivamente quello della sede del Contraente/Assicurato.

Dalla Residenza Municipale lì _____

L'appaltatore

Il Responsabile del Servizio

Ing. Celeste COPPULA